

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 6

10 LUGLIO 1990

INTESA TRA AUTORITÀ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

1. - *Il 13 giugno 1990, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, è stata firmata dal Presidente della C.E.I. Card. Ugo Poletti e dal Ministro della Pubblica Istruzione On. Sergio Mattarella la seguente Intesa che apporta alcune modifiche e integrazioni al testo dell'Intesa 14.12.85 sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.*

2. - *La richiesta di modificare l'Intesa del 1985 era stata rivolta dal Governo alla Conferenza Episcopale Italiana nel dicembre del 1987.*

3. - *La nuova Intesa, per divenire esecutiva nell'ordinamento canonico, viene pubblicata con Decreto del Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.*

4. - *Insieme alla nuova Intesa si pubblicano anche le dichiarazioni che il Card. Ugo Poletti e l'On. Sergio Mattarella hanno pronunciato dopo la firma dell'Intesa e la Dichiarazione della Presidenza della C.E.I. diramata alla stampa in occasione della stessa firma.*

5. - *Per una migliore comprensione della nuova Intesa, si pubblica il "testo coordinato delle Intese 14.12.1985 e 13.6.1990", tenendo presente che nel testo coordinato le modificazioni e le integrazioni vengono riportate in "grassetto".*

Decreto di promulgazione del testo dell'Intesa

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. N. 426/90

UGO Card. POLETTI
Vicario Generale di Sua Santità
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

CONSIDERATO che il 14 dicembre 1985 è stata firmata, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in Roma, l'Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, prevista dal punto 5 lettera b) del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

CONSIDERATO che l'Autorità scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana hanno ritenuto opportuno, di comune accordo, di apportare talune modifiche all'Intesa di cui sopra mediante la firma di una ulteriore Intesa, avvenuta il 13 giugno 1990;

VISTO il can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico;

VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

PRESO ATTO della lettera n. 4026/90/RS inviata in data 10 giugno dal Cardinale Segretario di Stato, che autorizza il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma della nuova Intesa,

con il presente

Decreto

DISPONGO che, ai sensi dell'art. 17, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa tra l'Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, che apporta modifiche a quella stipulata il 14 dicembre 1985, sia promulgata mediante pubblicazione sul «Notiziario» ufficiale della Con-

ferenza Episcopale Italiana e che divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico;

DISPONGO inoltre che dell'avvenuta promulgazione nell'ordinamento canonico dell'Intesa sopra citata sia data tempestiva comunicazione al Ministro della Pubblica Istruzione.

Roma, 2 luglio 1990

Ugo Card. POLETTI

* * *

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

quale autorità statale che sovrintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo Statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,

Visti l'art. 9, n. 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale relativa al medesimo Accordo;

determinano le seguenti modificazioni alla precedente Intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui al terz'ultimo capoverso dell'Intesa stessa.

- Al punto 2.4 il secondo comma è sostituito con il seguente: "Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico."

- Al punto 2.6 le parole "agli insegnanti riconosciuti idonei" sono sostituite con le seguenti "agli insegnanti di classe riconosciuti idonei."

- Alla fine del punto 2.6 il punto è sostituito con la virgola e sono aggiunte le seguenti parole "i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico."

- Tra il punto 2.6 ed il punto 2.7 è inserito il seguente punto 2.6 bis:

"Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano."

- Al punto 2.7 è aggiunto il seguente periodo:

"Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale."

- Al punto 4.6 è aggiunto il seguente periodo:

"I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto."

* * *

Nell'addivenire alla presente Intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova Intesa.

Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente Intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'Intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 13 giugno 1990

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
UGO CARD. POLETTI

Il Ministro
della Pubblica Istruzione
SERGIO MATTARELLA

Dichiarazione del Presidente della C.E.I. Card. Ugo Poletti

Signor Ministro,

la firma che oggi sancisce l'Accordo per la modifica di alcune clausole dell'Intesa 14 dicembre 1985 conclude positivamente due anni e mezzo di colloqui tra le due delegazioni, quella della Conferenza Episcopale Italiana e quella ministeriale.

Questo fatto segna un ulteriore incoraggiante passo sulla via di una collaborazione serena e costruttiva, sancita dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, per offrire nella scuola pubblica italiana un qualificante servizio di insegnamento della religione cattolica alle famiglie e agli alunni che intendono avvalersene.

La richiesta che il Governo italiano ha rivolto alla Conferenza Episcopale Italiana nel dicembre 1987, di avviare formali trattative per modificare alcune parti dell'Intesa, è stata accolta da noi con sollecitudine ed è stata condotta dalle due delegazioni con grande competenza, in spirito di dialogo e di comune ricerca di un punto di incontro soddisfacente per entrambe le parti.

Non è stato facile tuttavia, giungere a questo traguardo. Sia perché le questioni affrontate investono aspetti qualificanti dell'Accordo concordatario, sia per le note vicende che hanno interessato in questi anni l'applicazione della Intesa del 1985, sia per fattori complessi che via via hanno ritardato una auspicata rapida soluzione della trattativa.

Mi auguro, Signor Ministro, che l'attuale riconferma dell'Intesa, quale strumento di applicazione delle norme concordatarie, e le modifiche apportate contribuiscano a incrementare ulteriormente la collaborazione tra autorità ecclesiastica e scolastica, per una gestione corretta dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola.

Uno dei punti più rilevanti che sono stati oggetto di modifica dell'Intesa è quello relativo alla partecipazione dei docenti di religione alla valutazione del consiglio di classe.

Si tratta di un problema che sta molto a cuore agli insegnanti di religione, in quanto connesso direttamente con i loro diritti e doveri professionali di docenti nella scuola.

Le loro preoccupazioni sono legittime e condivise dalla Conferenza Episcopale Italiana. Del resto sappiamo quanto le famiglie, gli alunni, le stesse autorità scolastiche e i colleghi apprezzino l'apporto dell'insegnante di religione per una valutazione dei giovani studenti attenta al profitto scolastico e alla condotta, ma anche a quegli aspetti più globali che ne qualificano la maturità culturale e umana.

Per questo riteniamo positiva la riconferma del n. 2.7 dell'Intesa che stabilisce la parità di diritti e doveri dei docenti di religione rispetto agli altri docenti, anche per quanto riguarda la partecipazione alla valutazione.

La specificazione aggiunta che configura, nei casi previsti dalla normativa statale vigente, una diversa posizione del docente di religione rispetto agli altri, rappresenta il punto di accordo possibile nell'attuale momento.

Confidiamo che la positiva conclusione di questa trattativa possa contribuire a risolvere anche altri problemi non direttamente bilaterali, ma di grande rilevanza per gli insegnanti di religione. Mi riferisco in particolare allo stato giuridico.

Le dò atto, Signor Ministro, di aver avviato a soluzione il problema attraverso un apposito disegno di Legge: auspico che questo provvedimento possa essere approvato con sollecitudine dal Parlamento.

Stiamo vivendo in questi mesi importanti novità che interessano la scuola nel nostro paese, la società e il più vasto contesto europeo. Nello sforzo di ritrovare unità e collaborazione tra i popoli del nostro continente, va sempre più emergendo l'importanza del comune patrimonio culturale e morale del cristianesimo, che ne segna la vita e la storia.

Abbiamo così assistito al fatto che una delle prime richieste dei popoli dell'est europeo, tornati ai valori della democrazia e della libertà, sia stata proprio quella di reintrodurre nelle scuole pubbliche l'insegnamento della religione, quale via di formazione morale, culturale e civile delle nuove generazioni.

È anche guardando a questa ottica europea, a cui la scuola italiana si apre, che intendiamo operare perchè, anche mediante l'ora di religione, i comuni valori culturali cristiani che stanno alla base della civiltà del nostro continente, siano adeguatamente conosciuti e apprezzati dalle nuove generazioni.

Nel concludere questa breve dichiarazione, esprimo la mia gratitudine e quella dei Vescovi italiani verso quanti hanno contribuito a raggiungere questo traguardo, lavorando con grande generosità, dedizione e competenza.

Mi è gradito manifestare il mio vivo apprezzamento a Lei, Signor Ministro e alla delegazione ministeriale, per aver condotto con solerzia e competenza gli ultimi e decisivi passi nel definire queste modifiche all'Intesa, che mi accingo a sottoscrivere.

Roma, 13 giugno 1990

Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione On. Sergio Mattarella

Eminenza,

L'Intesa oggi firmata trae fondamento dalla clausola finale di cui al terz'ultimo capoverso dell'Intesa del 14 dicembre 1985, tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, clausola che ha previsto la possibilità di stipulare una nuova Intesa nel caso si manifestasse l'esigenza di apportare integrazioni o modificazioni alla normativa concordata tra le due parti.

Questa nuova Intesa scaturisce dalle risoluzioni con le quali la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato, rispettivamente il 10 e il 15 ottobre 1987, le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio allora in carica, On.le Giovanni Gorla, sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Nell'ambito di tali dichiarazioni il Presidente del Consiglio aveva evidenziato l'opportunità di una revisione di due punti specifici dell'Intesa del 1985: quello delle modalità di svolgimento delle attività educative relativamente all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna e quello concernente la partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alla valutazione finale degli studenti.

Tali contenuti sono stati sottoposti al Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 gennaio 1990 ed illustrati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica il 14 febbraio 1990.

L'esigenza della revisione si è posta, per il primo punto, in considerazione dei delicati aspetti di carattere pedagogico propri della scuola materna.

Quanto al secondo punto, la revisione è conseguente all'esigenza di garantire una condizione omogenea e paritaria tra gli studenti che si avvalgono e gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, e ciò in coerenza con il principio di non discriminazione sancito dall'Accordo del 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, modificativo del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.

Le modifiche concordate vanno senz'altro ascritte a quello spirito di reciproca apertura e comprensione che informa i rapporti tra autorità civile e autorità religiosa, nel settore dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, tra i più delicati tra quelli oggetto del nuovo regime concordatario, che ne ha espressamente richiamato il ruolo, nel quadro delle finalità della scuola. E tale spirito è la via migliore per il superamento dei problemi conseguenti alle esperienze applicative intervenute nella materia in questione.

Nella qualità di autorità statale che sovrintende all'istruzione pubblica non posso non esprimere viva soddisfazione e compiacimento per il raggiungimento di un risultato che premia gli sforzi comuni e che — auspiamo — costituisca fattore di generale rasserenamento e di un migliore perseguimento delle finalità educative della scuola.

Ma l'odierna Intesa costituisce anche lo strumento e l'occasione per una conferma di fiducia nelle autonome capacità propositive e decisionali delle istituzioni scolastiche, attraverso gli organi a ciò deputati. Per quanto concerne l'insegnamento religioso nella scuola materna, infatti, con le modifiche ora concordate viene superata la rigida prefigurazione di due ore settimanali d'insegnamento stabilita dal punto 2.4, secondo comma dell'Intesa del 1985, optandosi invece per un criterio flessibile, che demanda alle singole scuole la scelta di concentrare le ore di educazione religiosa in raggruppamenti di più ore in alcuni periodi, laddove venga ritenuto opportuno, per un ammontare complessivo di 60 ore nell'arco dell'anno scolastico, e ciò al fine di una maggiore rispondenza alle esigenze proprie dei bambini della scuola in parola.

Sulla seconda questione oggetto dell'Intesa — quella relativa alla partecipazione degli insegnanti di religione cattolica al consiglio di classe in sede di valutazione finale — si è pervenuti, come già accennato, ad una soluzione che intende porsi come punto di equilibrio, tale da garantire una omogeneità e parità di situazione giuridica degli studenti, sia che si avvalgano sia che non si avvalgano dello insegnamento della religione cattolica. Si è inteso, così salvaguardare il principio di non discriminazione tra gli studenti, di cui si è fatto cenno poc'anzi.

Il consenso è stato raggiunto, con questa Intesa, anche su alcune questioni di importanza minore, di carattere più propriamente tecnico ed applicativo.

Le soluzioni in proposito definite potranno spiegare effetti positivi soprattutto sul piano dell'organizzazione delle attività didattiche.

Eminenza, questa nuova Intesa rappresenta il risultato di uno sforzo comune rivolto al superamento di alcune difficoltà, in una materia che coinvolge la coscienza e la sensibilità dell'individuo, ma essa costituisce anche — e forse di più — l'occasione e l'impegno per un rafforzamento di un clima di reciproca fiducia, comprensione e collaborazione. È mia convinzione che questo è il modo migliore per venire incontro alle giuste esigenze di formazione dei giovani.

Anche questa Intesa sarà recepita in un decreto del Presidente della Repubblica e diverrà così operante nell'ambito dell'ordinamento scolastico italiano.

Roma, 13 giugno 1990

Dichiarazione della Presidenza della C.E.I.

L'Accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha stabilito alcune puntuali modifiche e integrazioni all'Intesa del 14 dicembre 1985 sull'insegnamento della religione cattolica, conferma la stabilità del quadro giuridico-amministrativo che regola l'attuazione delle norme concordatarie in materia e sottolinea la comune volontà di collaborazione per ricercare amichevoli soluzioni ad ogni difficoltà che insorga, sia nella interpretazione di particolari clausole dell'Intesa, sia nella loro ordinaria applicazione scolastica.

I due punti che, su richiesta del Governo, sono stati l'oggetto principale della trattativa, riguardano:

- le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna;
- la partecipazione del docente di religione cattolica alla valutazione finale del consiglio di classe.

Circa il primo punto la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ritiene valida e soddisfacente la soluzione concordata. Essa tiene conto delle peculiari caratteristiche della scuola materna e delle concrete possibilità di organizzare le attività di religione cattolica nell'ambito della programmazione e secondo criteri di flessibilità e autonomia propri di questo grado di scuola.

Sarà ora compito delle educatrici e degli educatori della scuola materna attuare queste nuove disposizioni, attivando percorsi didattici e pedagogici rispettosi delle esigenze e situazioni di tutti i bambini e delle loro famiglie, sia di quelle che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, come di quelle che non se ne avvalgono.

Più complesso e difficile è stato l'accordo sulla richiesta del Governo relativa al problema della partecipazione dei docenti di religione alla valutazione finale del consiglio di classe.

Gli insegnanti di religione fanno parte infatti della componente docente negli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Di conseguenza partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. È questo un compito peculiare e specifico che la Legge riserva ai docenti e che essi esercitano collegialmente nel consiglio di classe.

Tale normativa, richiamata nel numero 2.7 dell'Intesa, è stata sostanzialmente confermata anche nel presente accordo. Essa mantiene pertanto tutto il suo valore giuridico ed educativo, a salvaguardia della dignità professionale dei docenti di religione e in sintonia con la natura e le finalità scolastiche della disciplina, definite nell'accordo concordatario.

La specificazione aggiunta, che configura, nei casi previsti dalla normativa statale vigente, una diversa posizione del docente di religione rispetto agli altri docenti, rappresenta il punto di accordo possibile nell'attuale momento, tenuto conto del quadro generale entro cui il problema

si colloca e delle conseguenze, ben più gravi, che un prolungato logoramento della situazione avrebbe potuto comportare per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola e quindi per gli stessi insegnanti.

Confidiamo che i docenti di religione sappiano valutare con serenità e fiducia la soluzione concordata, ricavandone un ulteriore stimolo a partecipare con competenza e assiduità al lavoro dei consigli di classe, di cui restano parte integrante, in modo che i colleghi e le autorità scolastiche possano continuare ad apprezzare e ad usufruire del loro apporto, in un clima di dialogo educativo, arricchente per tutti. Le famiglie e gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno diritto di poter contare su questo contributo dell'insegnante di religione e sapranno sostenerne l'opera educativa con immutata stima e riconoscenza.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, esprime infine a nome dei Vescovi italiani, gratitudine e incoraggiamento agli insegnanti di religione per lo sforzo in atto nel conseguire una seria qualificazione professionale, con adeguati titoli accademici di livello universitario, e per il permanente aggiornamento che ne accompagna la formazione in servizio.

A ciò non corrisponde ancora un adeguato stato giuridico che, salvaguardando la peculiare fisionomia ecclesiale e scolastica della figura del docente di religione, gli riconosca parità di diritti e doveri con ogni altro lavoratore nella scuola.

Prendendo atto che è all'esame del Parlamento un apposito disegno di Legge in materia, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana auspica che si giunga a una sua sollecita approvazione.

Roma, 13 giugno 1990

LA PRESIDENZA
della Conferenza Episcopale Italiana

Testo coordinato delle Intese 14.12.1985 e 13.6.1990 tra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Premessa

(omissis).

1. - Programmi dell'insegnamento della religione cattolica

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:

1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.

1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente Intesa, i programmi di insegnamento della religione cattolica, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli "orientamenti" della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.

Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

2. - Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica

2.1. Premesso che:

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione

delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;

d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;

le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi del D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1.

A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.

Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.

Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario diocesano, **agli insegnanti di classe riconosciuti idonei, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.**

2.6. bis - Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano.

2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. - Criteri per la scelta dei libri di testo

3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'in-

segnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. - Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione

4.1. Premesso che:

- a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
- b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata;

i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6., dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano.

Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

- a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'Ordinario diocesano;

b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3., lettera a).

4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3. e 4.4. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.

I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.

4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5.

4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:

- a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
- b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.

4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli Enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli Ordinari diocesani.

* * *

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o notificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.